



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MUSILLI	SANDRO MARIA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CASALENA	GABRIELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	DIOTALLEVI	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5941/2016
depositato il 07/07/2016

- avverso la sentenza n. 26018/2015 Sez:17 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di ROMA
contro:

difeso da:

CASTROGIOVANNI CRISTIANO
VIA BERTOLANI 55 00100 ROMA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3018204780/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3018204780/2012 IRPEF-ADD.COM. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3018204780/2012 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 5941/2016

UDIENZA DEL

27/02/2017 ore 10:30

N°

1051/17

PRONUNCIATA IL:

27/2/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 MAR. 2017

Il Segretario

Per Bore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n° 26018/17/15 del 08.10.2015 depositata in segreteria il 10.12.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso proposto da relativo all'avviso di accertamento n° TK3018204780.2012, con il quale L'Agenzia delle Entrate, ha determinato sinteticamente il reddito in €. 297.523,00 per l'anno 2007.

Avverso la sentenza l'Ufficio ha interposto appello ritenendo insufficiente la motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 38 del DPR 600/73 in ordine agli elementi che hanno fatto pienamente provate le ragioni di parte, conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con la conferma della legittimità e fondatezza del provvedimento impositivo.

Il Contribuente si costituisce in giudizio con controdeduzioni contestando l'insussistenza di incrementi patrimoniali e spese indicative di capacità contributiva tali da giustificare l'accertamento, conclude chiedendo il rigetto dell'appello con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non è fondato e deve essere respinto.

La Commissione esaminata la documentazione in atti rileva che il contribuente ha dimostrato con atto in data certa che il veicolo . è stato ceduto nell'anno 2001.

L'appartamento sito in , in disponibilità del contribuente è stato pagato con fondi versati o bonificati dal proprio padre , come risulta dalla documentazione in atti della Banca Generali, per l'anno 2007 giroconti e bonifici del proprio padre per l'importo di €. 60.450,00 contro rate di mutuo pe €. 40.622,00.

Per l'immobile in a la disponibilità finanziaria per corrispondere le rate di mutuo è pervenuta dalla on bonifici provenienti dal o, dove il padre del ricorrente faceva pervenire la relativa provvista.

L'immobile di \ in comproprietà con la sorella n ragione di 75/400 ciascuno, per un importo globale di €. 140.000,00 corrisposto con due assegni bancari del no di €. 70.000,00 ciascuno, risulta provenire dal c/c 1688 intestato a dove esisteva alla data del 19.01.2010 una disponibilità di €. 420.000,00 proveniente dal padre Paolo Nava, a titolo di regalo ai propri figli.

In conclusione, il contribuente ha superato le presunzioni dell'Ufficio in ordine alla capacità reddituale per la propria attività, dimostrando che non sussistevano ne spese per incrementi patrimoniali e ne elementi di capacità contributiva.

La Corte di Cassazione con sentenza 17663/2014 ha stabilito che non è necessaria la dimostrazione per cui le disponibilità finanziarie sono state specificamente utilizzate per sostenere la spesa relativa all'incremento patrimoniale contestato, ma è comunque necessaria una dimostrazione documentale sintomatica del fatto che ciò sia accaduto.

Quindi, non solo il contribuente deve provare l'entità delle disponibilità finanziarie addotte quale giustificazione per la spesa contestata dal Fisco, ma deve anche dimostrarne il possesso per un periodo di tempo sufficiente. Non basta che i redditi o le risorse economiche siano transitate nella disponibilità del contribuente, ma è necessario che siano rimasti in suo possesso, così da escludere che possano poi essere stati utilizzati per un successivo investimento (nello stesso senso, Cass. n° 8995/2014)

La sentenza appellata, condivisa da questo Collegio, è motivata e nella stessa figurano i riferimenti specifici alle contestazioni che la contribuente aveva sollevato in sede di ricorso.

P.Q.M.

01. La Commissione Tributaria Regionale di Roma respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata;
02. Condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2017

www.commercialistatelematico.com

Il Presidente Estensore

